



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 109 - 30 APRILE 2025

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/141 del 03.04.2025

L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a). Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un deposito di oli minerali (GPL) ad uso industriale nel Comune di Bellante (TE). Società proponente: Masseria Dei Nobili S.r.l. Autorizzazione all'esercizio provvisorio

Determinazione n. DPC025/148 del 08.04.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Battaglia" nel Comune di Campi (TE) di cui all'Autorizzazione Comunale prot. n. 14782 del 26/08/2022 Esercente: SO.CO.IN SAS dei F.lli De Nardis F&V Parere regionale di competenza su progetto di variante

Determinazione n. DPC025/151 del 10.04.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Tavolaro" nel Comune di Moscufo (PE) Ditta esercente: Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti S.r.l. Conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

Determinazione n. DPC025/152 del 10.04.2025

A.R.E. n. 068. E-Distribuzione S.p.A. AUT_2621544. Autorizzazione alla costruzione / manutenzione / ricostruzione / adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 e conferimento funzioni espropriative al Comune.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a). Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un deposito di oli minerali (GPL) ad uso industriale nel Comune di Bellante (TE).
Società proponente: Masseria Dei Nobili S.r.l.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza trasmessa in data 16/04/2024 e acquisita agli atti regionali in pari data con protocollo n. 159416/24, con la quale la Società Masseria Dei Nobili S.r.l. con sede legale in Via G. Paolini n. 14 – Campi (TE) P.IVA 01972780678, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio di un deposito di oli minerali (GPL) ad uso industriale nell'ambito di un allevamento avicolo in esercizio presso il Comune di Bellante (TE), Strada Provinciale 59A snc, costituito da n. 7 serbatoi fissi fuori terra di tipo orizzontale per uno stoccaggio complessivo di mc 33,00;

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1955, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L. 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, nello specifico l'art. 1 comma 56, lett. a);
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante "Norma in materia ambientale";

VISTE:

- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo n. 806 del 15/09/2008 concernente la disciplina delle modalità relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni incaricate della verifica e del collaudo degli impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali per uso commerciale, industriale, agricolo e privato;
- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo, n. 171 del 15/03/2010;

RICHIAMATO il Provvedimento A.I.A. n. DPC025/146 del 03/05/2018 – D.Lgs n.152 del 03/04/2006 s.m.i. art. 29-ter – Autorizzazione Integrata Ambientale;

DATO ATTO che, al fine di acquisire pareri da parte degli Enti interessati, in data 11/11/2024 con Prot. n. 436120/24 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-*bis*, L. n. 241/90 s.m.i.;

PRESO ATTO del Verbale della suddetta Conferenza di Servizi datato 20/02/2025 e registrato agli atti regionali con Prot. n. 67791/25, con il quale il Responsabile del procedimento, acquisiti, anche in modo tacito o implicito, i pareri pervenuti, ha concluso favorevolmente la CdS;

VERIFICATO, pertanto, che, dall'analisi della documentazione di progetto trasmessa, non vi sono termini ostativi all'autorizzazione del progetto del deposito così come configurato dalla Proponente Società Masseria Dei Nobili S.r.l., nel rispetto dei pareri rilasciati con la richiamata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, è possibile procedere con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del deposito, per un periodo massimo di 6 mesi (mesi) entro il quale termine la Società Proponente dovrà presentare la necessaria istanza ai fini del collaudo e autorizzazione regionale all'esercizio in via definitiva;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) di prendere atto della conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza di Servizi del 11/11/2024 di cui al Verbale Prot. n. 66791/25 del 20/02/2025 relativa al progetto di **Realizzazione ed esercizio di un deposito di oli minerali (GPL) ad uso industriale nel Comune di Bellante (TE)**;
- 2) di autorizzare la Società Masseria Dei Nobili S.r.l. con sede legale in Via G. Paolini n. 14 – Campoli (TE) P.IVA 01972780678, alla messa in esercizio in via provvisoria di un deposito industriale di oli minerali (GPL) nell'ambito di un allevamento avicolo in esercizio presso il Comune di Bellante (TE), Strada Provinciale 59A snc, costituito da n. 7 serbatoi fissi fuori terra di tipo orizzontale per uno stoccaggio complessivo di mc 33,00;
- 3) di prescrivere alla Proponente Società Masseria Dei Nobili S.r.l. di:
 - rispettare le prescrizioni di cui al Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi Prot. n. 67791/25 del 20/02/2025;
 - informare lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara, nonché ARPA Abruzzo, ogni qualvolta si verifichino sversamenti accidentali o incidenti relativi al realizzando deposito di oli minerali;
 - mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi;
- 4) di precisare che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del suddetto deposito per lo stoccaggio di oli minerali (GPL) presso i 7 serbatoi di cui in premessa, resta valida per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato all'espletamento delle verifiche previste dagli organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali;

- 5) di precisare, altresì, che il rilascio della presente determinazione, limitatamente alle competenze regionali di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 239, non esime la Ditta dal munirsi di altre autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altre Amministrazioni e di richiederne gli eventuali aggiornamenti sulla scorta del presente atto;
- 6) di dare atto che il procedimento di autorizzazione definitiva verrà avviato solo dopo la presentazione a questo Servizio della domanda di collaudo, che verrà effettuato da apposita Commissione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 18/04/1994 n. 420 e D.G.R. n. 806/2008, entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta domanda. All'istanza di collaudo dovrà essere allegata copia del versamento di € 250,00 (Euro duecentocinquanta) da effettuarsi tramite piattaforma digitale [PAgoPa Regione Abruzzo](#) selezionando il servizio "DPC025 - RIMBORSI PER COMMISSIONI DI COLLAUDO" con causale "Oneri commissioni collaudo Legge 239/2004 – cap. 35103/E – Soc. Masseria Dei Nobili S.r.l.";
- 7) di dare atto che il Proponente che, nel caso di mancata presentazione della richiamata domanda di collaudo entro il periodo di esercizio provvisorio - eventualmente prorogabile per giustificati motivi non oltre 6 (sei) mesi - il presente provvedimento si intende decaduto;
- 8) di rilasciare la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, rappresentando che la Società Masseria Dei Nobili S.r.l. viene, pertanto, ad assumere la piena responsabilità riguardo gli eventuali danni, comunque causati nella fase di esercizio delle opere in oggetto;
- 9) di disporre la trasmissione, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento:
- alla Società proponente Masseria Dei Nobili S.r.l.;
 - al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio A.I.A.;
 - al Comune di Bellante (TE);
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo;
 - all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara;
 - ad ARPA Abruzzo – Distretto provinciale di Teramo;
- 10) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Battaglia" nel Comune di Campli (TE) di cui all'Autorizzazione Comunale prot. n. 14782 del 26/08/2022
Esercente: SO.CO.IN SAS dei F.Ili De Nardis F&V
Parere regionale di competenza su progetto di variante

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo", con particolare riferimento al Titolo II "Coltivazione di cave e torbiere";

VISTA l'istanza dalla Ditta SO.CO.IN SAS dei F.Ili De Nardis F&V – P.IVA 00886180678, con sede legale in Via Circonvallazione Ragusa n.56 - Teramo, trasmessa in data 29/07/2024 ed acquisita in pari data agli atti regionali con prot. n. 311178/24, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla variante dell'autorizzazione all'attività estrattiva della cava ubicata nel Comune di Campli (TE), Località "Battaglia", distinta in catasto terreni al Foglio di mappa n. 65 Particella n. 50, precedentemente autorizzata con Delibera Comunale prot. n. 14782 del 26/08/2022;

CONSIDERATO che:

- in data 15/05/2024 la Ditta ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. per il progetto di "Variante dell'attività estrattiva" della suddetta cava, al fine di effettuare una modifica in diminuzione, in senso planimetrico, dell'area di scavo effettiva ed un approfondimento di 4 metri rispetto al piano di cava autorizzato;
- il succitato progetto è stato valutato favorevolmente dal Comitato regionale di coordinamento V.I.A., ottenendo il Giudizio n. 4305 del 25/07/2024 con prescrizioni;

VISTO l'esito positivo della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto in istanza, indetta dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con nota prot. 391550/24 del 08/10/2024 e, in particolare, delle prescrizioni contenute nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 03/04/2025 al prot. n. 0140043/25;

PRESO ATTO della documentazione integrativa prodotta dalla Ditta nell'ambito della suddetta Conferenza dei Servizi del 08/10/2024, in particolare:

- “Domanda di adesione all'Autorizzazione di carattere generale” e relativa Comunicazione di messa in esercizio, trasmesse in data 21/11/2024 e registrate in pari data al protocollo regionale n. 450233/24;
- “Autorizzazione paesaggistica” prot. 3814/PROT del 17/02/2025 del Comune di Campli trasmessa in data 17/02/2025 e registrata in pari data agli atti regionali con prot. n. 62704/25;
- nota del Comune di Campli acquisita agli atti regionali con Prot. n. 134944/25 del 01/04/2025, con la quale si riscontra che “non si ritiene necessario procedere all'aggiornamento della Convenzione di cui all'Art. 13-bis della L.R. 54/1983 s.m.i.”;

RITENUTO che la polizza fideiussoria n. 2354781 del 20/06/2022 di importo pari ad € 270.000,00 emessa dalla Compagnia COFACE, a favore del Comune di Campli (TE), a garanzia dei lavori di ripristino ambientale debba essere mantenuta invariata fino alla conclusione dei lavori di ripristino;

VERIFICATA l'iscrizione della Ditta SO.CO.IN SAS dei F.lli De Nardis F&V – P.IVA 00886180678 nell'elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – “White List” - presso la Prefettura di Teramo;

RICHIAMATI:

- il comma 2, Art. 5 della L.R. n. 54/1983 s.m.i. inerente il “*parere obbligatorio e vincolante*” a cura dell'Autorità regionale competente [ora: Servizio DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio];
- il comma 1, lett. d) Art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., per il quale il provvedimento autorizzatorio alla coltivazione di cava, nello specifico alla variante all'attività estrattiva, risulta di competenza del Comune di Campli (TE);

RITENUTO di poter esprimere, nel rispetto dei protocolli previsti, parere positivo per l'autorizzazione alla variante per l'attività di coltivazione e ripristino ambientale della cava in oggetto, con prescrizioni;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

- A. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i., parere favorevole alla variante per l'attività estrattiva della cava di ghiaia in Località “Battaglia” nel Comune di Campli (TE), distinta in catasto terreni al Foglio di mappa n. 65, Particella n. 50, autorizzata all'apertura con Delibera Comunale n. 14782 del 26/08/2022 in favore della Ditta SO.CO.IN SAS dei F.lli De Nardis F&V [in seguito: Ditta] P.IVA 00886180678, con sede legale in Via Circonvallazione Ragusa n.56 – Teramo;
- B. di demandare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10, comma 1, lett. d), della L.R. 54/1983 s.m.i., al Comune di Campli (TE) il rilascio dell'autorizzazione alla variante all'attività estrattiva, la quale

dovrà riportare le **seguenti prescrizioni**, fatte salve quelle precedenti contenute nel Verbale conclusivo della precedente Conferenza di Servizi, citato nel provvedimento autorizzativo del Comune di Campi (Delibera n. 14782 del 26/08/2022):

- La durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento comunale;
- La volumetria massima di materiale estraibile è pari a in variante è di 22.500 mc, rispetto a 37.500 mc di materiale già movimentato su di superficie totale invariata di mq 15.680;
- L'importo della polizza fideiussoria della Compagnia COFACE n. 2354781 del 20/06/2022, a garanzia del mancato ripristino ambientale, rimane fissato in Euro 270.000,00 e dovrà essere mantenuta in vigore fino al collaudo dei lavori di ripristino ambientale;
- Prima dell'inizio dei lavori in variante, la Ditta dovrà:
 - trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio, sia il DSS (Documento di Sicurezza e Salute) aggiornato, ai sensi dell'Art. 6 e segg. del D.Lgs 624/1996 s.m.i., sia la Denuncia di esercizio, ai sensi degli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i., allegando la documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - mantenere l'area di cava adeguatamente recintata e ben identificata con cippi ben infissi e visibili sul terreno;
 - mantenere in evidenza la cartellonistica sulla sicurezza di cantiere, compresa l'autorizzazione in corso di validità della Provincia di Teramo, per l'apertura dell'accesso carrabile sulla S.P. n. 51;
 - mantenere ben identificato e in efficienza almeno un piezometro la cui profondità dovrà superare di almeno 2 metri il fondo della coltivazione in variante;
- Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:
 - rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla sicurezza e salute dei lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008 s.m.i. e D.G.R. 599/2019;
 - rispettare il metodo di coltivazione proposto consistente in uno scavo a "fossa" delimitato da scarpate perimetrali con angolo di scarpa di 45° ed altezza massima di 4,00 metri;
 - tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;
- Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:
 - rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;
 - trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori;
- Collaudo e svincolo:
 - il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo, al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei

Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;

- lo svincolo della polizza fideiussoria, avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- nel rispetto dell'Art. 4 del D.Lgs 624/1996, la Ditta fornire tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria;
- la Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste;

C. di trasmettere via PEC il presente provvedimento:

- all'Amministrazione comunale di Campli (TE);
- all'ARPA Abruzzo;
- al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
- alla Ditta richiedente;

D. di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

E. di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 -POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Tavolaro" nel Comune di Moscufo (PE)
Ditta esercente: Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti S.r.l.
Conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. DI3/18 del 18/03/2004 è stata autorizzata alla ditta Tavo Calcestruzzi S.a.s.- P.IVA 001441130689 ora Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti S.r.l. con sede in Loreto Aprutino (PE) via Roma n. 10, [stesso n. di P.IVA], la coltivazione di una cava di inerti nel Comune di Moscufo (PE) in Località "Tavolaro", identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 14 Particella n. 162 (parte);

VISTA l'istanza di chiusura dei lavori della cava in oggetto, comprensiva di elaborati grafici e relazione sulle verifiche ambientali, trasmesse dalla Ditta esercente e acquisita al protocollo regionale il 15/11/2022 al Prot. n. 488212/22;

ESAMINATO, per quanto riguarda le suddette verifiche ambientali:

- la relazione sottoscritta dal Tecnico professionista incaricato, relativa alla verifica del fattore sicurezza dei luoghi in sede di chiusura della cava;
- la dichiarazione del Direttore dei Lavori della cava inerente l'interruzione della coltivazione della cava a seguito di accordo con la proprietà che ha rilasciato liberatoria circa il gradimento del ripristino ambientale, effettuato utilizzando esclusivamente il terreno vegetale autoctono di scopertura conservato in loco, senza alcun apporto di terreni esterni;

VISTO il rapporto di sopralluogo effettuato sull'area di cava in data 16/02/2023, nel corso del quale, è stato appurato che il profilo, coincidente con l'elaborato tecnico a firma del Tecnico professionista incaricato, allegato all'istanza di chiusura della cava, presenta al centro della cava una porzione con una maggiore pendenza, dovuta al fatto che l'attività estrattiva è stata interrotta per scelta della ditta prima di raggiungere la profondità prevista dal progetto e che si è rinaturalizzata con la presenza di vegetazione spontanea di tipo erbacea.

VERIFICATO, pertanto, avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sulla regolarità del ripristino ambientale, che la conformazione dell'area di cava è morfologicamente coerente con quella prevista dal progetto, pur con una accettabile modifica rispetto a quanto indicato negli atti progettuali a corredo dei provvedimenti autorizzativi;

CONSIDERATA la richiamata dichiarazione della proprietaria del sito, acquisita agli atti regionali contestualmente all'istanza di chiusura cava, attestante la soddisfazione della morfologia del rilascio dell'area di cava;

PRESO ATTO della relazione istruttoria favorevole redatta dal tecnico istruttore dell'Ufficio Risorse Estrattive e registrata al numero progressivo regionale. n. 815/2025, relativa alla richiesta di chiusura della cava e dello svincolo della polizza fideiussoria, nella quale non sono stati riscontrati motivi ostativi da parte del tecnico istruttore alla chiusura della cava e allo svincolo della polizza fideiussoria sottoscritta a garanzia del mancato ripristino ambientale della cava;

RICHIAMATO il deposito cauzionale effettuato con polizza fideiussoria n. 064 00387254 emessa dalla compagnia Assitalia S.p.A. in data 03/08/2004 per un importo di Euro 22.000,00 stipulata dalla Ditta istante a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;

VISTA la L.R. 54/1983 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 29 "Risanamento Ambientale";

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra esposto, di considerare conclusi le attività di coltivazione della cava compresi i lavori di risanamento ambientale e, pertanto, di svincolare la relativa polizza fideiussoria;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A. di prendere atto** della conclusione delle attività di coltivazione della cava sita in località "Tavolaro" del Comune di Moscufo (PE), autorizzata con Determinazione Dirigenziale DI3/18 del 18/03/2004 alla ditta Tavo Calcestruzzi S.a.s. ora Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti S.r.l. P.IVA 00144130689 con sede in Loreto Aprutino (PE) via Roma n. 10, [stesso n. di P.IVA], avendo verificato che il ripristino ambientale della cava individuata al foglio n. 14 particella n. 162 (parte) avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sul ripristino ambientale;
- B. di liberare**, conseguentemente, la Ditta istante Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti S.r.l. dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale imposti con la polizza fideiussoria n. 064 00387254 emessa dalla compagnia Assitalia S.p.A. in data 03/08/2004 per un importo di Euro 22.000,00 a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale della suddetta cava;
- C. di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D. di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta istante nonché al Comune di Moscufo (PE) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Pescara;

- E.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Giuseppe Ciuca

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 068

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 068. E-Distribuzione S.p.A. AUT_2621544. Autorizzazione alla costruzione / manutenzione / ricostruzione / adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 e conferimento funzioni espropriative al Comune.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma

Sede impianto: Comune di L'Aquila (AQ) – Fraz. Paganica e Tempera

**Tipologia
impiantistica:** Ricostruzione linea MT “PAGANICA” mediante smantellamento parziale di linea aerea MT esistente in conduttore aereo nudo per una lunghezza totale di circa ml 1977 e demolizione di n. 29 sostegni, Costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato del tipo 3x1x185 della lunghezza totale di circa ml 4559, Costruzione nuova linea MT 20kV in cavo aereo del tipo Al 3x35x50 della lunghezza di circa ml 104 mediante sostituzione di n. 3 sostegni e installazione di n. 1 sostegno di nuova posa, nelle frazioni di Paganica e Tempera nel comune di L'Aquila (AQ). Cod. Atlante: DJ2B220080 Aut_2621544.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/92 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "*a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...*";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di



elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. n. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” (anche linee guida);

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 83/88 per la ricostruzione della linea MT “PAGANICA:

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
- avente ad oggetto: “Ricostruzione linea MT “PAGANICA” mediante smantellamento parziale di linea aerea MT esistente in conduttore aereo nudo per una lunghezza totale di circa ml 1977 e demolizione di n. 29 sostegni, Costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato del tipo 3x1x185 della lunghezza totale di circa ml 4559, Costruzione nuova linea MT 20kV in cavo aereo del tipo Al 3x35x50 della lunghezza di circa ml 104 mediante sostituzione di n. 3 sostegni e installazione di n. 1 sostegno di nuova posa, nelle frazioni di Paganica e Tempera nel comune di L’Aquila (AQ). Cod. Atlante: DJ2B220080 Aut_2621544” ;
- presentata con nota E-DIS-21/04/2023-0448253, acquisita agli atti con prot. nr. 0178957/23 del 24/04/2023;
- integrata con nota prot. E-DIS-11/05/2023-0513323, acquisita al protocollo RA nr. 0205230/23 del 12/05/2023, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0187866/23 del 02/05/2023;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità sulle aree interessate dall’intervento;

CONSIDERATO, altresì, che le opere oggetto dell’intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che le linee guida approvate con il richiamato Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022:



- al punto 7.1 ne prevedono l'applicazione ai nuovi procedimenti decorso il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto, che il termine è fissato al 13/07/2023 e che pertanto il presente procedimento non si annovera tra i nuovi procedimenti;
- al punto 7.4 dispongono che per i procedimenti in corso alla scadenza del termine di cui al punto 7.1 è facoltà del gestore presentare, entro trenta giorni da tale termine, una nuova istanza ai sensi delle linee guida medesime e che, decorso l'ulteriore termine, il gestore non si è avvalso di questa facoltà;

RITENUTO pertanto che il procedimento di autorizzazione debba essere concluso mediante provvedimento assunto ai sensi della disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore delle linee guida ex D.M. 20/10/2022;

RITENUTO necessario, procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0211826/23 del 17/5/2023 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia (L.R. 31/2013), ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo della conferenza dei servizi;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi specifica che il procedimento sarà pertanto concluso mediante l'adozione di espresso provvedimento di autorizzazione, con dichiarazione di pubblica utilità, a conclusione del procedimento previsto dal D.P.R. 327/2001
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti con nota prot. n. 0512839/23 del 20/12/2023;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

RICHIAMATI i seguenti passaggi procedurali svolti in base alle previsioni del D.P.R. 327/2001 per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere riportati di seguito:

- il Servizio Genio Civile di Pescara – Ufficio Espropri DPE015 con nota prot. 0517256/23 del 22/12/2023 ha trasmesso a questo Servizio la documentazione per l'avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 mediante predisposizione delle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo da inviare tramite raccomandate AR alle ditte proprietarie delle aree interessate dalla linea elettrica;
- questo Servizio ha redatto le comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo con accertamento della conformità urbanistica delle opere e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, indirizzate agli intestatari catastali con prot. nn. 0008115/24 e 0008121/24 del 09/01/2024;
- questo Servizio ha delegato al proponente la trasmissione delle suddette comunicazioni a mezzo raccomandate con nota prot. n. 0008133/24 del 09/01/2024;
- questo Servizio con nota prot. RA 0128235/25 del 28/03/2025 ha chiesto al proponente di riscontrare lo stato di attuazione delle delega conferita con la suddetta nota;



- il proponente con nota E-DIS-09/04/2025-0412925, agli atti con prot. n. 0148805/25 del 09/04/2025, ha trasmesso le ricevute di ritorno delle raccomandate andate a buon fine e la documentazione attestante i tentativi di notifica effettuati e i relativi esiti;

CONSIDERATO che ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del D.P.R. 327/2001, decorsi i termini per presentare osservazioni, non risultano pervenute osservazioni contrarie all'intervento;

CONSIDERATO, pertanto, che nell'ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere e la dichiarazione di pubblica utilità sopra richiamate ai sensi del D.P.R. 327/2001;

CONSIDERATO, altresì, che la potestà di delega di funzioni espropriative, nel caso di infrastrutture energetiche lineari, è disciplinata dall'art. 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e dall'art. 5 della L.R. 7/2010 il cui comma 2, nella forma vigente, stabilisce:

“2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:

a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;

a-bis) nei confronti del Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare, nel caso di interventi che interessano i territori di più Comuni limitrofi;

a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria;
...”

DATO ATTO che le opere ricadono nel territorio del comune di L'Aquila e che pertanto, in relazione alle previsioni dell'art. 5, c. 2, della L.R. 7/2010, si configura la fattispecie prevista dalla lettera a);

RITENUTO, in ragione di quanto rappresentato, essere presenti le condizioni per conferire la delega di funzioni espropriative al Comune di L'Aquila, avvalendosi della potestà prevista dal combinato disposto del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 7/2010;

PRESO ATTO, che il proponente ha posto in essere gli adempimenti per dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, avendo richiesto la pubblicazione dell'avviso sul BURAT, pubblicato sul bollettino speciale n. 76/2023 del 26 maggio 2023, e all'albo pretorio del Comune di L'Aquila, con istanza prot. E-DIS-14/04/2023-0421932;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;



DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);

DATO ATTO che a norma dell'art. 11, comma 5 della L.R. 83/88, il proponente è esentato dal versamento del deposito di cui all'art. 113 del R.D. 1775/33;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più volte richiamata;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata "proponente", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per:

RICOSTRUZIONE LINEA MT "PAGANICA" MEDIANTE SMANTELLAMENTO PARZIALE DI LINEA AEREA MT ESISTENTE IN CONDUTTORE AEREO NUDO PER UNA LUNGHEZZA TOTALE DI CIRCA ML 1977 E DEMOLIZIONE DI N. 29 SOSTEGNI, COSTRUZIONE DI NUOVA LINEA MT 20kV IN CAVO INTERRATO DEL TIPO 3x1x185 DELLA LUNGHEZZA TOTALE DI CIRCA ML 4559, COSTRUZIONE NUOVA LINEA MT 20kV IN CAVO AEREO DEL TIPO AL 3x35x50 DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA ML 104 MEDIANTE SOSTITUZIONE DI N. 3 SOSTEGNI E INSTALLAZIONE DI N. 1 SOSTEGNO DI NUOVA POSA, NELLE FRAZIONI DI PAGANICA E TEMPERA NEL COMUNE DI L'AQUILA (AQ). COD. ATLANTE: DJ2B220080 AUT_2621544



Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento autorizzativo di cui al presente provvedimento.

Le funzioni espropriative previste dal D.P.R. 327/2001, in base all'art. 5, c. 2, lettera a) della L.R. 7/2010 e s.m.i., sono delegate al Comune di L'Aquila, che pertanto svolgerà tutte le funzioni connesse alla presente delega e assumerà tutti i provvedimenti necessari.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti, e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- SNAM Centro di Avezzano, prot. 55/2023 del 19/05/2023 (all. 01);
- 2I Rete Gas S.p.A, prot. U-2023-0063032 del 18/05/2023 (all. 02);
- Comune dell'Aquila – Settore Ambiente e Protezione Civile, prot. 0060620 del 16/06/2023, (all. 03);
- Consorzio di Bonifica Interno, prot. 2373/2023 del 01/08/2023 (all. 04);
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, prot. 7958-P del 05/06/2023 (all. 05);
- DPE016 Servizio Genio Civile di L'Aquila – Concessione idraulica, prot. RA 0252415/23 del 13/06/2023 con le integrazioni Enel E-DIS-05/07/2023-0757781 (all. 06);
- DPE016 Servizio Genio Civile di L'Aquila – prot. RA 0247020/23 del 06/06/2023 con la dichiarazione Enel E-DIS-30/08/2023-0948071 (all. 07);
- Comune dell'Aquila - Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata Urbanistica, SUAP e SUE - Ufficio Tutela Paesaggistica, Autorizzazione Paesaggistica n. 95/23 del 30/11/2023, parere favorevole vincolante in conformità con il parere con prescrizioni della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo prot. MIC_SABAP-AQ-TE|16/11/2023|0017065-P (all. 08).

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione delle opere autorizzate il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.



Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di L'Aquila;
- ARPA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.



Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del D.M. 20/10/2022 e della D.G.R. 411/2023.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it